



# Direttive UFSC

no 10.13.07.01 del 1° luglio 2013 (Stato: 1° giugno 2016)

**Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni  
domestiche registrate forzati**

## **Matrimoni e unioni domestiche forzati**

**Visto l'articolo 84 dell'Ordinanza sullo stato civile (OSC),  
l'Ufficio federale dello stato civile emana le seguenti direttive.**

## Indice

<b>1</b>	<b>Basi legali e presentazione del sistema</b>	<b>4</b>
1.1	CC, LUD, LDIP, OSC, LStr, LAsi, CP	4
1.2	Lavori preparatori	4
1.3	Misure di lotta contro i matrimoni forzati	5
1.4	Unione domestica registrata forzata	6
1.5	Dati empirici sul fenomeno dei matrimoni forzati	7
<b>2</b>	<b>Nozione di matrimonio forzato</b>	<b>7</b>
2.1	Nozione di matrimonio forzato	7
2.2	Distinzione tra matrimonio forzato e matrimonio combinato	8
<b>3</b>	<b>Lotta preventiva contro i matrimoni forzati e dei minorenni</b>	<b>8</b>
3.1	Compiti degli ufficiali dello stato civile in caso di matrimonio forzato <i>manifesto</i>	8
3.2	Compiti delle autorità dello stato civile in caso di presunto matrimonio forzato	10
3.3	Compiti degli ufficiali dello stato civile al momento di celebrare il matrimonio	11
3.4	Compiti degli uffici dello stato civile in caso di matrimonio che si presume ad un tempo forzato ed abusivo (art. 97a CC)	11
3.5	Compiti delle autorità dello stato civile in caso di matrimoni di minori	12
3.6	Compiti degli uffici dello stato civile nell'ambito del rilascio di un certificato di capacità matrimoniale	12
3.7	Modelli di decisioni di rifiuto e denuncia	13
3.8	Stato civile e cognome portato in caso di rifiuto di celebrare il matrimonio	14
<b>4</b>	<b>Lotta a posteriori contro i matrimoni forzati e di minori già celebrati</b>	<b>14</b>
4.1	Fenomeno	14
4.2	Principi generali applicabili in caso di scoperta di matrimoni forzati o di minori	14
4.3	Rifiuto di riconoscimento di matrimoni celebrati all'estero in presenza di una <i>manifesta</i> causa di nullità	15
4.4	Procedura applicabile nei casi <i>non manifesti</i>	16
4.5	Denuncia alle autorità penali e di protezione dei minori	17
4.6	Stato civile e cognome portato in caso di matrimonio forzato o di minori già celebrati	17
<b>5</b>	<b>Informazioni complementari sui matrimoni forzati</b>	<b>17</b>
5.1	Informazioni del pubblico e sostegno degli sposi	17
5.2	Programma di lotta contro i matrimoni forzati	18
5.3	Studio "Matrimoni forzati" in Svizzera: causa, forme e ampiezza	18
<b>6</b>	<b>Entrata in vigore e disposizioni transitorie</b>	<b>18</b>
6.1	Data d'entrata in vigore	18
6.2	Procedure pendenti al 1.7.2013	18

### Tabella delle modifiche

<b>Modifiche dal 1° febbraio 2014</b>	<b>NUOVO</b>
All'eccezione dei punti enumerati qui di seguito, il contenuto della direttiva non è cambiato.	
Nuove disposizioni concernenti i punti:	Numero 1.3
<b>Modifiche al 1° giugno 2016</b>	<b>NUOVO</b>
Nuova designazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che sostituisce il vecchio Ufficio federale della migrazione (UFM); nuovo indirizzo Internet al quale reperire lo studio "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel su incarico dell'allora UFM	Numeri 1.3, 5.2 e 5.3; note a piè di pagina 34, 41, 43, 54, 69, 96 e 97.
Rinvio alla giurisprudenza resa; nessun cambiamento per la prassi delle autorità dello stato civile.	Numero 4.3, nota a piè di pagina 80

## **1 Basi legali e presentazione del sistema**

### **1.1 CC, LUD, LDIP, OSC, LStr, LAsi, CP**

Il 15 giugno 2012, l'Assemblea federale ha adottato la legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati<sup>1</sup>. Il termine di referendum è scaduto il 4 ottobre 2012, senza essere esercitato. Con decisione del 27 marzo 2013, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore di tale modifica al 1° luglio 2013.

Oltre al Codice civile (CC)<sup>2</sup>, sono state adattate la legge sull'unione domestica registrata (LUD)<sup>3</sup> e la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)<sup>4</sup>, il Codice penale (CP)<sup>5</sup> così come la legge federale sugli stranieri (LStr)<sup>6</sup> e la legge sull'asilo (LAsi)<sup>7</sup>.

La messa in atto di queste modifiche ha condotto all'adattamento dell'ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC)<sup>8</sup>.

Va rilevato che in applicazione dell'articolo 151 della legge sull'Assemblea federale<sup>9</sup>, il progetto di revisione dell'OSC, è stato sottoposto alle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati prima di essere adottato dal Consiglio federale, rispettivamente il 17 gennaio ed il 31 gennaio 2013. Le citate commissioni hanno espressamente approvato il progetto presentato.

Occorre rilevare che la riforma non ha avuto incidenza sull'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)<sup>10</sup>. Infatti, le misure di lotta contro i matrimoni forzati sono di ordine pubblico; gli scambi di informazioni tra autorità di stato civile e le altre autorità, in particolare quelle di protezione dei minori penali sono esenti da emolumenti (vedi art. 3 OESC).

### **1.2 Lavori preparatori**

La legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati consegue al Messaggio del Consiglio federale trasmesso alle Camere il 23 febbraio 2011<sup>11</sup>.

---

<sup>1</sup> FF 2012 5479 (consultabile in Internet su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/5237.pdf>).

<sup>2</sup> Cfr. l'art. 99 cpv. 1 n. 3 CC.

<sup>3</sup> RS 210.

<sup>4</sup> RS 211.231.

<sup>5</sup> RS 291.

<sup>6</sup> RS 311.

<sup>7</sup> RS 142.20.

<sup>8</sup> RS.211.112.2; il testo modificato e i commenti sono consultabili in Internet su <http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand/rechtsgrundlagen.html>

<sup>9</sup> RS 171.10.

<sup>10</sup> RS 172.042.110.

<sup>11</sup> FF 2011 1987 (consultabile in Internet su <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/1987.pdf>).

Quest'ultimo è stato elaborato a seguito della consultazione condotta nel novembre 2008 sulla base di un primo rapporto con avamprogetto<sup>12</sup>, in risposta alla mozione Heberlein (06.3658), depositata il 7 dicembre 2006<sup>13</sup>.

### 1.3 Misure di lotta contro i matrimoni forzati

Conformemente alle nuove disposizioni in vigore, gli ufficiali dello stato civile sono espressamente tenuti ad esaminare che non esista alcun elemento tale da concludere che la domanda di matrimonio, manifestamente, non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati<sup>14</sup>.

D'altronde, la celebrazione del matrimonio in Svizzera è retta esclusivamente dal diritto svizzero<sup>15</sup>, ciò che significa che le unioni di minorenni non possono più essere celebrate nel nostro paese. Tali unioni sono annullabili d'ufficio, così come i matrimoni forzati<sup>16</sup>. Nei casi manifesti, il riconoscimento di tali unioni celebrate all'estero è rifiutato.

D'altra parte, le autorità di stato civile che hanno motivo di ritenere che un matrimonio è viziato da un motivo di nullità, d'ora in poi devono informarne l'autorità competente per promuovere l'azione di annullamento<sup>17</sup>. Questa riforma ha inoltre precisato il diritto applicabile ed il foro di tale azione<sup>18</sup>.

Secondo la novella legislativa, le autorità di stato civile sono tenute a denunciare i reati penali che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale<sup>19</sup>. Questo riguarda in particolare i matrimoni forzati, che costituiscono d'ora in poi un caso di coazione qualificata, che costituisce un crimine; occorre notare che sono pure perseguite le infrazioni commesse per matrimoni forzati all'estero<sup>20</sup>.

Sono in particolare contemplate le infrazioni seguenti<sup>21</sup>:

- reati contro l'integrità sessuale<sup>22</sup>;
- crimini o delitti contro la famiglia<sup>23</sup>;
- falsità in atti<sup>24</sup>;
- infrazioni agli articoli 115 a 122 LStr.

Concretamente le autorità dello stato civile denunciano i fatti costatati. L'apprezzamento di questi ultimi spetta alle autorità di perseguimento penale.

---

<sup>12</sup> <http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/zwangsheirat/vn-ber-i.pdf>.

<sup>13</sup> [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20063658](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063658).

<sup>14</sup> Cfr. art. 99 cpv. 1 n. 3 CC e 66 cpv. 2 let. f OSC.

<sup>15</sup> Cfr. art. 44 LDIP.

<sup>16</sup> Cfr. art. 105 n. 5 e 6 CC.

<sup>17</sup> Cfr. art. 106 cpv. 1 CC, 9 cpv. 1 e 2 LUD, 16 cpv. 8 OSC.

<sup>18</sup> Cfr. art. 45a LDIP.

<sup>19</sup> Cfr. art. 43a cpv. 3<sup>bis</sup> CC, 16 cpv. 7 OSC.

<sup>20</sup> Cfr. art. 181a CP che punisce sia i matrimoni forzati che le unioni domestiche registrate forzate.

<sup>21</sup> Cfr. art. 65 cpv. 2 e 75d cpv. 2 OEC.

<sup>22</sup> Cfr. art. 187-200 CP.

<sup>23</sup> Cfr. art. 213-220 CP.

<sup>24</sup> Cfr. art. 251-257 CP.

D'intesa con la SEM s'intende precisare che non è necessario denunciare i casi di soggiorno illegale costatati nell'ambito della documentazione della nascita o del riconoscimento del figlio.

La Costituzione federale<sup>25</sup> e vari strumenti internazionali<sup>26</sup> prevedono la registrazione obbligatoria, a breve termine e senza eccezione, di tutte le nascite<sup>27</sup>. Questo obbligo è previsto anche dal Codice civile<sup>28</sup>, dall'ordinanza sullo stato civile<sup>29</sup> e dalle direttive e circolari dell'UFSC<sup>30</sup>.

Una denuncia ostacolerebbe gravemente la documentazione e potrebbe inoltre spingere le persone in questione a rinunciare alle cure necessarie al momento del parto, mettendo così in pericolo la salute della madre e del figlio.

La legge impone alle autorità dello stato civile sia di documentare la nascita del figlio sia di denunciare il soggiorno illegale dei dichiaranti. Da questi obblighi nasce un conflitto. Per determinare quale obbligo va considerato prioritario, è necessario soppesare gli interessi in gioco. L'obbligo di documentare la nascita è prioritario rispetto a quello di denunciare il soggiorno illegale.

Per i motivi esposti, l'obbligo di denunciare i dichiaranti decade nel caso specifico e, rispettando la priorità di cui sopra, le autorità dello stato civile non agiscono in modo illecito<sup>31</sup>.

#### **1.4 Unione domestica registrata forzata**

Il fenomeno delle unioni forzate ha sinora interessato solamente l'istituzione del matrimonio. Ad oggi non sono conosciuti casi di unioni domestiche registrate forzate. Tuttavia, allo scopo di prevenire ogni abuso, sono previste disposizioni analoghe per l'unione domestica registrata<sup>32</sup>.

Conformemente alla volontà del legislatore, l'unione domestica registrata che istaura diritti e obbligazioni simili al matrimonio è assimilata al medesimo e le misure di lotta applicabili sono

---

<sup>25</sup> Cfr. gli art. 7, 14, 37, 38 e 122 della Costituzione federale (Cost.; RS 101).

<sup>26</sup> Cfr. gli art. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), l'art. 24 del Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU; RS 0.103.2) e gli art. 2, 4, 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). L'art. 7 n. 1 della Convenzione, direttamente applicabile e invocabile dinanzi a ogni autorità (cfr. DTF 125 I 257), prevede che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi». La Svizzera s'impegna ad attuare tutte le misure necessarie in questo senso (art. 2 n. 2, 3 n. 3 e 4 e art. 7 della Convenzione).

<sup>27</sup> Cfr. il Rapporto del Consiglio federale del 6 mar. 2009 «Documentazione della nascita di figli stranieri» in adempimento del postulato 06.3861 Vermot-Mangold «Fanciulli senza identità in Svizzera» del 20 dic. 2006, segnatamente i n. 2.2 e 6.1 segg.

<sup>28</sup> Cfr. gli art. 9, 33, 39-49 e 252 segg. CC.

<sup>29</sup> Cfr. gli art. 7-9, 15-17, 19, 20, 34, 35 e 91 OSC.

<sup>30</sup> Cfr. in particolare le direttive n. 10.08.10.01 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile» e la circolare n. 20.08.10.01 «Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile».

<sup>31</sup> Cfr. art. 14 e 305 CP; vedi anche il DTF 130 IV 7, consid. 7.

<sup>32</sup> Cfr. art. 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 let. d ed e, e cpv. 2 LUD, 75d cpv. 2 let. e, 75f cpv. 2, 3 e 6, 75k cpv. 4, 75m cpv.8 OSC.

identiche<sup>33</sup>. Così, gli sviluppi che seguono e che sono principalmente riferiti al matrimonio, sono egualmente trasportabili all'unione domestica registrata.

## 1.5 Dati empirici sul fenomeno dei matrimoni forzati

Il profilo socio-economico delle persone toccate dai matrimoni forzati è molto variegato. In senso generale, ci si accorda nel dire che si tratta di una forma specifica di violenza domestica, legata ad aspetti transnazionali<sup>34</sup>.

## 2 Nozione di matrimonio forzato

### 2.1 Nozione di matrimonio forzato

Conformemente al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, "nessun matrimonio può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi".<sup>35</sup>

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna garantisce inoltre loro "gli stessi diritti di contrarre matrimonio, di scegliere liberamente il proprio coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso"<sup>36</sup>

Di conseguenza, nessun individuo, uomo o donna, può essere sposato contro la propria volontà.

Concretamente, ogni persona è libera di contrarre o meno matrimonio e, se del caso, di scegliere il proprio coniuge<sup>37</sup>. Questa libertà va parimenti accomunata alla libertà personale<sup>38</sup> ed al divieto di ogni discriminazione fondata sul modo di vita<sup>39</sup>.

Concretamente, ciò significa che ciascuno è libero di vivere solo o in coppia, di impegnarsi se del caso in un legame di matrimonio o di unione domestica registrata, oppure di vivere la propria relazione nell'ambito di una unione libera (concubinato).

Definito in modo negativo, il matrimonio forzato è pertanto l'unione contratta in assenza del consenso dei fidanzati o di uno di loro.

---

<sup>33</sup> Messaggio del Consiglio federale, n. 1.3.1.5 e 2.1 ad art. 6 e 9 LUD.

<sup>34</sup> Vedi lo studio "Mariages forcés" en Suisse: causes, formes et ampleur, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel e pubblicato all'indirizzo Internet <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>.

<sup>35</sup> Cfr. art. 23 cpv. 3 Patto II dell'ONU (RS 0.103.2).

<sup>36</sup> Cfr. art. 16 cpv. 1 let. a e b (RS 0.108).

<sup>37</sup> Questi diritti sono ugualmente dedotti dalla garanzia del matrimonio ancorata nella Costituzione federale (art. 14 Cost.; RS 101) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. 12 CEDU; RS 0.101).

<sup>38</sup> Cfr. art. 10 Cost.

<sup>39</sup> Cfr. art. 8 cpv. 2 Cost.

Il nuovo articolo 181a CP precisa ancora il contorno della nozione di matrimonio forzato:

*"Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria."*

## **2.2 Distinzione tra matrimonio forzato e matrimonio combinato**

Conformemente ai lavori preparatori, occorre fare una distinzione tra i matrimoni forzati, che sono vietati, e i matrimoni combinati che non mettono in discussione la libertà di scelta dei fidanzati.

In occasione dell'esame della mozione Heberlein Trix (06.3658) "Misure contro i matrimoni forzati o combinati" in Parlamento, l'argomento decisivo del legislatore è stato il seguente<sup>40</sup>:

*"Secondo il Consiglio federale vi è necessità d'intervenire soltanto per quanto concerne i matrimoni forzati, poiché violano il diritto all'autodeterminazione degli interessati. Se per contro non c'è coercizione, un matrimonio combinato può condurre a un matrimonio contratto liberamente. In tal caso la volontà degli interessati non è pregiudicata."*

Occorre tuttavia notare che nella pratica la distinzione è delicata<sup>41</sup>.

Considerato lo scopo della legge e della repressione penale dei matrimoni forzati eretti d'ora in avanti a crimini, i servizi dello stato civile, in caso di dubbio, dovranno denunciare i fatti costatati alle autorità di perseguimento penale, le quali dispongono dei mezzi necessari per determinare l'esistenza di un matrimonio forzato e proteggere le vittime (vedere la cifra 3.2 qui sotto).

## **3 Lotta preventiva contro i matrimoni forzati e dei minorenni**

### **3.1 Compiti degli ufficiali dello stato civile in caso di matrimonio forzato *manifesto***

Conformemente alla formulazione della legge, l'ufficiale dello stato civile non è tenuto a ricercare sistematicamente i casi di matrimoni forzati ma a "verificare che non esista alcun elemento che permetta di concludere che la domanda *manifestamente* non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati"<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Vedere l'intervento 2 giugno 2008 di Widmer-Schlumpf al Consiglio degli Stati; BU 2008 E 355. L'intervento originale è in tedesco. La versione qui riprodotta è una traduzione ripresa dal Rapporto e avamprogetto del Consiglio federale relativo all'esame della Mozione Heberlein, del 18 novembre 2008 (nr. 1.1.1).

<sup>41</sup> Cfr. lo studio "Mariages forcés" en Suisse: cause, formes et ampleur, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel. Lo studio è pubblicato in Internet all'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>.

<sup>42</sup> Cfr. art. 99 cpv. 1 n. 3 CC e 66 cpv. 2 let. f OSC.



Anche se studi empirici hanno dimostrato che certi gruppi sociali sono più spesso confrontati con il fenomeno dei matrimoni forzati<sup>43</sup>, l'ufficiale dello stato civile non deve sistematicamente condurre un'inchiesta sull'esistenza potenziale di una simile unione, in particolare se i fidanzati appartengono a uno dei gruppi più toccati.

Una simile attitudine non solo sarebbe contraria alla volontà del legislatore, ma costituirebbe parimenti un grave torto riguardo al divieto di discriminazione fondata in specie sull'origine o sulla situazione sociale<sup>44</sup>.

La lotta contro i matrimoni forzati non è una novità. Da sempre l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare la propria collaborazione allorché il consenso dei fidanzati non è libero.

Nell'ambito delle misure d'urgenza tendenti a lottare contro i matrimoni forzati, Il Consiglio federale ha inserito da subito un nuovo capoverso 1<sup>bis</sup> all'articolo 65 OSC entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Tale disposizione è del seguente tenore:

*"L'ufficiale dello stato civile rammenta ai fidanzati che non può celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà."*

Molto concretamente, i fidanzati sono resi attenti alle conseguenze penali del matrimonio forzato<sup>45</sup>, allorché compilano il modulo *"Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti del matrimonio (depositata conformemente all'art. 98, cpv. 3, CC)"*.

L'ufficio deve così rifiutare la propria collaborazione allorché una simile situazione appare in modo manifesto, ovvero flagrante ed evidente.

In altri termini, le violenze o pressioni esercitate sui fidanzati o uno di loro "saltano agli occhi"; esse sono state constatate dal personale dell'ufficio (ad es. pressioni delle persone che accompagnano i fidanzati all'ufficio) oppure che gli sono state riferite dai fidanzati o da uno di loro, rispettivamente da un terzo.

Contrariamente alla procedura adottata per lottare contro i matrimoni fittizi (vedi tuttavia i casi presentati alla cifra 3.4 qui sotto)<sup>46</sup>, l'ufficiale dello stato civile non procede per nulla all'audizione dei fidanzati ma segnala immediatamente i fatti constatati alle autorità di perseguimento penale<sup>47</sup>. I dettagli sono regolati alle cifre 3.2 e 3.7 qui sotto.

---

<sup>43</sup> Cfr. lo studio "Mariages forcés" en Suisse: cause, formes et ampleur, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel. Lo studio è pubblicato in Internet all'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>.

<sup>44</sup> Cfr. art. 8 cpv. 2 Cost.

<sup>45</sup> Cfr. art. 65 cpv. 2 OSC.

<sup>46</sup> Cfr. art. 97a CC e 74a CC.

<sup>47</sup> Cfr. art. 43a cpv. 3<sup>bis</sup> CC e 16 cpv. 7 OSC.

### **3.2      Compiti delle autorità dello stato civile in caso di presunto matrimonio forzato**

A far tempo dal 1° luglio 2013, le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti le infrazioni penali che esse costatano nell'esercizio delle loro funzioni<sup>48</sup>. In particolare, esse devono segnalare alle autorità di perseguimento penale tutti gli elementi che potrebbero essere costitutivi di un tentativo di matrimonio forzato, tentativo che è punibile penalmente<sup>49</sup>.

Le autorità di perseguimento penale devono prendere senza indugio le misure di protezione necessarie<sup>50</sup> in favore della o delle vittime. Queste misure si estendono se necessario al personale delle autorità dello stato civile eventualmente messe in pericolo.

Per autorità dello stato civile, occorre intendere gli uffici dello stato civile, le loro autorità cantonali di vigilanza e l'Ufficio federale dello stato civile.

Nel caso in cui un matrimonio forzato è messo a conoscenza di più autorità di stato civile contemporaneamente (ad es. all'ufficio dello stato civile del domicilio di ogni fidanzato, oppure all'ufficio dello stato civile ed alla sua autorità di vigilanza), queste sono di principio tutte tenute a denunciare l'infrazione alle autorità di perseguimento penale.

Per ragioni pratiche, esse sono libere di decidere che una sola autorità riunirà le informazioni disponibili da comunicare alle autorità penali. In questo caso, una copia della denuncia sarà indirizzata alle altre autorità di stato civile interessate. Per le stesse ragioni pratiche, anche se il personale delle rappresentanze svizzere all'estero è parimenti tenuto a denunciare le infrazioni costatate nell'ambito della trattazione di una domanda di matrimonio<sup>51</sup>, occorre prevedere che incomba alle autorità dello stato civile interne di procedere alla denuncia.

L'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile della sede dell'ufficio dello stato civile incaricato della procedura preparatoria del matrimonio potrà designare l'autorità dello stato civile tenuta a trasmettere la denuncia alle autorità di perseguimento penale.

In fin dei conti, l'esistenza di un tentativo di matrimonio forzato, in funzione dell'intenzione del o degli autori e del grado di realizzazione dell'intenzione sarà apprezzato dalle autorità penali, sole competenti.

In applicazione del loro dovere di denuncia, le autorità dello stato civile devono, non solo nei casi manifesti (vedi cifra 3.1 qui sotto), *ma anche in caso di dubbio riguardo all'esistenza di un matrimonio forzato, denunciare i fatti constatati alle autorità di perseguimento penale e rifiutare la celebrazione*<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. art. 43a cpv. 3<sup>bis</sup> CC e 16 cpv. 7 OSC.

<sup>49</sup> Cfr. art. 22 e 181a CP così come il Messaggio del Consiglio federale del 23.2.2011, nr. 2.1 ad art. 99 CC.

<sup>50</sup> Cfr. art. 16 cpv. 7 OSC.

<sup>51</sup> Cfr. art. 22a LPers e 302 CPP.

<sup>52</sup> Cfr. art. 67 cpv. 3, 71 cpv. 5, 75f cpv. 3 e 75k cpv. 4 OSC.

La denuncia sarà indirizzata al ministero pubblico del cantone della sede dell'autorità di stato civile che ha fatto le constatazioni, con copia dell'incarto di preparazione del matrimonio. L'autorità di perseguimento penale dovrà essere invitata ad informare l'autorità di stato civile del seguito dato alla denuncia<sup>53</sup>.

Tenuto conto dell'indipendenza delle giurisdizioni civile, penale e amministrativa, l'archiviazione della procedura penale non porta automaticamente a dar un seguito favorevole ad un'eventuale ripresa della procedura preparatoria al matrimonio o ad una nuova domanda di matrimonio tra le stesse persone, dato che la liberazione dall'aspetto penale può essere fondata su ragioni senza pertinenza dal punto di vista dello stato civile (l'irresponsabilità del prevenuto o il suo errore sull'illiceità dell'atto può condurre alla sua assoluzione, allorquando le condizioni del matrimonio forzato sono oggettivamente realizzate).

### **3.3      Compiti degli ufficiali dello stato civile al momento di celebrare il matrimonio**

Il matrimonio forzato può essere rilevato sia nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio che al momento della sua celebrazione. E' importante che anche l'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio, che può essere diverso dall'ufficiale dello stato civile che l'ha preparato<sup>54</sup>, possa rifiutare la celebrazione se gli elementi che permettono di concludere che si tratta di un matrimonio forzato appaiono solo a questo momento.

Nei casi manifesti di matrimonio forzato, l'ufficiale dello stato civile rifiuterà la propria collaborazione, annullerà l'autorizzazione di matrimonio (mediante la soppressione del documento cartaceo ed il rifiuto della transazione "Matrimonio" in Infostar) e ne avviserà con una decisione formale i fidanzati e l'ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria del matrimonio. Tale decisione sarà comunicata alle persone interessate conformemente alla procedura descritta al numero 3.7 qui sotto.

Nei casi di matrimonio che si presume forzato, la procedura sarà sospesa; peraltro, si rinvia per analogia al numero 3.2 qui sopra.

### **3.4      Compiti degli uffici dello stato civile in caso di matrimonio che si presume ad un tempo forzato ed abusivo (art. 97a CC)**

Conformemente ai lavori preparatori relativi alla legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati<sup>55</sup>, l'ufficiale dello stato civile confrontato ad un matrimonio suscettibile di essere ad un tempo un matrimonio forzato e un matrimonio abusivo dovrà rifiutare la propria collaborazione e denunciare il caso alle autorità penali. In linea di principio, egli non procederà pertanto ad un'audizione dei fidanzati ai sensi degli articoli 97a CC e 74a OSC.

E' tuttavia possibile che gli elementi che permettono di ritenere un matrimonio forzato appaiano solamente in occasione dell'audizione dei fidanzati, ad esempio perché uno di loro si è confidato in questa occasione con l'ufficiale dello stato civile.

---

<sup>53</sup> Cfr. art. 16, 22, 31 e 301 CPP.

<sup>54</sup> Cfr. art. 99 cpv. 3 CC, 67 cpv. 2 e 70 cpv. 3 OSC.

<sup>55</sup> Vedere Messaggio del Consiglio federale del 23.2.2011, n. 2.1 ad art. 99 CC; il testo è pubblicato in internet su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>.

Se l'ipotesi di un matrimonio forzato è accantonata sulla base delle risultanze dell'inchiesta penale condotta, l'ufficiale dello stato civile esaminerà nuovamente se il matrimonio va rifiutato sulla base dell'articolo 97a CC.

Peraltro, si rinvia alle Direttive UFSC 10.07.12.01 "Matrimoni e unioni domestiche abusivi" del 5 dicembre 2007<sup>56</sup>.

### **3.5      Compiti delle autorità dello stato civile in caso di matrimoni di minori**

A far tempo dal 1° luglio 2013, la celebrazione del matrimonio è disciplinata esclusivamente dal diritto svizzero<sup>57</sup>. Sul territorio svizzero non è più possibile celebrare il matrimonio di persone di meno di 18 anni, ad esempio in virtù di un diritto straniero.

Peraltro, i matrimoni di minori celebrati all'estero non possono essere riconosciuti, rispettivamente devono essere annullati<sup>58</sup> (vedere i numeri 4.2 a 4.4 qui sotto).

Le autorità di stato civile informate di un progetto di matrimonio di minorenni che potrebbe avvenire all'estero, devono denunciarlo alle autorità di perseguimento penale se il matrimonio è potenzialmente costitutivo di un matrimonio forzato<sup>59</sup> ed alle autorità di protezione dei minori del domicilio del minore<sup>60</sup>. Infatti, l'infrazione di matrimonio forzato commessa all'estero ed il tentativo sono punibili<sup>61</sup>; peraltro, misure di protezione devono se del caso essere prese in favore del minore o dei minori interessati<sup>62</sup>.

### **3.6      Compiti degli uffici dello stato civile nell'ambito del rilascio di un certificato di capacità matrimoniale**

Le regole di cui sopra si applicano in modo analogo in caso di indizi di matrimonio forzato apparso nell'ambito del rilascio di un certificato di capacità matrimoniale<sup>63</sup>.

Concretamente, le autorità dello stato civile rifiuteranno di rilasciare il suddetto certificato e notificheranno i fatti alle autorità di perseguimento penale. Per assicurare la protezione delle persone interessate, il rifiuto sarà comunicato loro per il tramite delle autorità di perseguimento penale. Si rinvia peraltro a quanto indicato ai numeri 3.1 a 3.4 e 3.7.

---

<sup>56</sup> Il testo è pubblicato in internet su [www.ufsc.admin.ch](http://www.ufsc.admin.ch).

<sup>57</sup> Cfr. l'art. 44 LDIP.

<sup>58</sup> Cfr. l'art. 105 n. 5 e 6 CC.

<sup>59</sup> Cfr. art. 43a cpv. 3<sup>bis</sup> CC e 16 cpv. 7 OSC.

<sup>60</sup> Cfr. art. 315 CC e 50 cpv. 3 OSC.

<sup>61</sup> Cfr. art. 181a CP che reprime sia i matrimoni forzati che le unioni domestiche registrate.

<sup>62</sup> Cfr. art. 315 CC e 50 cpv. 3 OSC.

<sup>63</sup> Cfr. 75 cpv. 2 OSC.

Occorre notare che secondo i dati empirici disponibili<sup>64</sup>, un gran numero di matrimoni forzati non sono contratti in Svizzera ma all'estero. Deve quindi essere prestata un'attenzione particolare anche alla lotta contro i matrimoni forzati nell'ambito del rilascio dei certificati di capacità matrimoniale ed al riconoscimento delle unioni celebrate all'estero (vedere i numeri 4.1 e seguenti qui sotto).

### **3.7 Modelli di decisioni di rifiuto e denuncia**

Si allegano modelli di decisioni all'intenzione dei fidanzati e di denuncia alle autorità di perseguimento penale. Allo scopo di proteggere le vittime, salvaguardare il segreto istruttorio ed i diritti delle parti interessate alla procedura, la decisione di rifiuto di celebrare o di sospendere la procedura sarà inviata alle autorità di perseguimento penale, le quali saranno invitate a trasmetterla alle persone interessate contemporaneamente all'annuncio dell'apertura di un'istruttoria penale. Tali autorità sono in particolare tenute a prendere senza indugio le misure di protezione necessarie<sup>65</sup>. Si tratta infatti di vigilare affinché le potenziali vittime siano correttamente protette al momento in cui è aperta un'istruttoria penale su un eventuale matrimonio forzato.

In quest'ottica, le autorità di stato civile rifiuteranno di fornire informazioni alle persone interessate senza che le autorità di perseguimento penale ne siano preventivamente state informate e quest'ultime dovranno essere invitate a consegnare la decisione delle autorità di stato civile nelle mani delle persone interessate o in altro modo che permetta di garantire la loro protezione.

Nel caso di matrimonio forzato manifesto (vedere numero 3.1 qui sopra), l'ufficiale dello stato civile rifiuta la celebrazione<sup>66</sup>; nei casi di presunto matrimonio forzato, la procedura è sospesa nel corso dell'istruzione penale; preso atto dei risultati della procedura penale (vedere qui sopra il numero 3.2), l'ufficiale dello stato civile riprende la procedura preparatoria del matrimonio o rifiuta la celebrazione<sup>67</sup>.

Ogni volta, la decisione di rifiuto o di sospensione è suscettibile di ricorso; il termine decorre dall'avvenuta notifica per il tramite delle autorità di perseguimento penale<sup>68</sup>.

Allo scopo di raggiungere una pratica uniforme in Svizzera, il contenuto dei modelli di decisione e di denuncia ha valore di direttiva e l'utilizzo di questi modelli è conseguentemente obbligatorio.

---

<sup>64</sup> Cfr. lo studio "Mariages forcés" en Suisse: cause, formes et ampleur, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel. Lo studio è pubblicato in Internet all'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>.

<sup>65</sup> Cfr. 16 cpv. 8 OSC.

<sup>66</sup> Cfr. 67 cpv. 3 OSC.

<sup>67</sup> Cfr. 67 cpv. 3 OSC.

<sup>68</sup> Cfr. 90 OSC.

### **3.8 Stato civile e cognome portato in caso di rifiuto di celebrare il matrimonio**

In caso di rifiuto di celebrare, lo stato civile delle persone interessate dal matrimonio forzato non è modificato. I "fidanzati" conservano quindi lo stato civile ed il cognome che avevano al momento del deposito della procedura di preparazione del matrimonio (ad. es. "celibe/nubile").

## **4 Lotta a posteriori contro i matrimoni forzati e di minori già celebrati**

### **4.1 Fenomeno**

I matrimoni forzati o di minori scoperti *a posteriori* devono essere combattuti. D'ora in poi, queste unioni sono annullate d'ufficio; d'altronde, il riconoscimento di tali matrimoni sarà rifiutato nei casi manifesti (vedere i numeri 4.2 ss qui sotto).

Secondo i dati empirici disponibili<sup>69</sup>, un gran numero di matrimoni forzati non sono contratti in Svizzera ma all'estero. Questi matrimoni riguardano peraltro ugualmente persone minorenni che vivono in Svizzera; il fenomeno potrebbe d'altronde ed a maggior ragione spostarsi all'estero siccome a far tempo dal 1° luglio 2013, la celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata esclusivamente dal diritto svizzero<sup>70</sup>, ciò che significa che le unioni di minori nel nostro paese sono escluse.

Occorre quindi prestare un'attenzione particolare alla lotta contro i matrimoni forzati nell'ambito del riconoscimento di unioni celebrate all'estero.

### **4.2 Principi generali applicabili in caso di scoperta di matrimoni forzati o di minori**

In virtù dell'adagio "nessun annullamento senza testo", le unioni concluse legalmente esplicano i loro effetti sino al loro eventuale annullamento<sup>71</sup>.

Allorquando le autorità di stato civile hanno ragione di credere che un matrimonio è viziato da un motivo di nullità, devono informarne l'autorità competente affinché la stessa promuova l'azione di annullamento<sup>72</sup>.

Per meglio lottare contro i matrimoni forzati ed i matrimoni di minori questi sono, d'ora in avanti, annullabili d'ufficio come nei casi di bigamia, d'incapacità durevole di discernimento, dell'esistenza di un legame di parentela proibito e d'abuso legato alla legislazione degli stranieri<sup>73</sup>.

Occorre inoltre denunciare il caso alle autorità di perseguimento penale a numero 4.5 qui sotto.

---

<sup>69</sup> Cfr. lo studio "Mariages forcés" en Suisse: cause, formes et ampleur, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel. Lo studio è pubblicato in Internet all'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zwangsheirat-f.pdf>.

<sup>70</sup> Cfr. l'art. 44 LDIP; vedere n. 3.5 qui sopra.

<sup>71</sup> Cfr. art. 104 CC; Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.1.3.2 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>

<sup>72</sup> Cfr. art. 106 cpv. 1, 2° periodo. CC e 16 cpv. 8 OSC.

<sup>73</sup> Cfr. l'art. 105 n. 5 e 6 CC.

#### **4.3 Rifiuto di riconoscimento di matrimoni celebrati all'estero in presenza di una manifesta causa di nullità**

In presenza di una manifesta causa di nullità<sup>74</sup>, l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile chiamata a riconoscere un matrimonio celebrato all'estero<sup>75</sup> dovrà rifiutarne la trascrizione in Svizzera richiamandosi alla riserva dell'ordine pubblico. Altrimenti la posizione giuridica e lo stato civile della o delle vittime del matrimonio forzata o di minori sarebbero modificati per un semplice trasferimento all'estero del luogo di celebrazione, cosa che urterebbe profondamente il nostro sentimento di giustizia (vedere ai numeri 3.7 e 4.6).

Il riconoscimento dell'unione straniera deve essere rifiutata se non v'è dubbio che tale matrimonio è forzato<sup>76</sup> e che uno dei coniugi o entrambi si oppongono chiaramente alla sua trascrizione. Il matrimonio andrà comunque comunicato all'autorità cantonale competente per promuovere l'annullamento, poiché soltanto il tribunale è competente a pronunciare l'annullamento con effetto nei confronti di tutti (*erga omnes*).

A questo riguardo, si richiama che l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile dovrà preventivamente sentire gli sposi se non è stabilito che, nello Stato straniero dove il matrimonio è stato celebrato, i loro diritti sono stati sufficientemente rispettati nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio. Occorrerà in particolare verificare che il matrimonio celebrato all'estero non lo sia stato sulla base di una procura fraudolenta<sup>77</sup>.

Il riconoscimento sarà parimenti rifiutato allorché il matrimonio è stato celebrato all'estero in spregio di una decisione delle autorità dello stato civile svizzere che nega il matrimonio o in contrasto a misure o ingiunzioni di altre autorità svizzere, in particolare di autorità di perseguimento penale o di protezione degli adulti o dei minori (tale fatto che non è comunicato d'ufficio alle autorità di stato civile sarà ad esempio segnalato loro dalle persone interessate).

Trattandosi del matrimonio di minori, il riconoscimento sarà rifiutato a titolo pregiudiziale nei casi manifesti, ovvero allorché le circostanze o l'estrema giovane età della persona interessata impongono che ci si opponga al suo mantenimento, in nome dell'interesse superiore del minore e della collettività. Secondo la prassi osservata sinora, l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile rifiuterà il riconoscimento se il minore ha meno di 16 anni al momento in cui l'autorità è chiamata a trascrivere il matrimonio<sup>78</sup>.

L'incarto dovrà tuttavia essere trasmesso all'autorità cantonale competente per avviare l'azione di annullamento del matrimonio, dato che, conformemente alla formulazione della

---

<sup>74</sup> Cfr. art. 27 cpv. 2 LDIP. L'art. 45 cpv. 2 LDIP non è di principio applicabile; cfr. Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.3.2.4 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>

<sup>75</sup> Cfr. art. 32 LDIP e 23 OSC.

<sup>76</sup> Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.3.2.1 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>

<sup>77</sup> I matrimoni per procura validamente contratti all'estero continueranno a poter essere riconosciuti in Svizzera, nella misura in cui la procura sia stata data validamente, ciò che deve essere verificato dall'autorità di vigilanza chiamata a riconoscere il matrimonio nell'ambito dell'art. 32 cpv. 3 LDIP. Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.1.4.3 e 1.3.2.5 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>.

<sup>78</sup> Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.3.2.2 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>.

legge, spetta in definitiva al tribunale apprezzare se l'interesse preponderante del minore imponga il proseguimento del matrimonio<sup>79</sup> e quindi pronunciare l'annullamento di un matrimonio formalmente valido. La posizione delle autorità di stato civile va indicata all'autorità cantonale competente invitata ad agire in giudizio<sup>80</sup>.

Il rifiuto di riconoscimento del matrimonio sarà oggetto di una decisione formale dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, notificata alle persone interessate per il tramite delle autorità di perseguimento penale, (vedere al numero 3.7 qui sopra). Il rifiuto di trascrizione esplicherà i suoi effetti sino alla resa della sentenza civile che rifiuta di riconoscere il matrimonio, di annullarlo o di mantenerlo.

Inoltre, il caso dovrà essere comunicato alle autorità di perseguimento penale e di protezione dei minori, le quali saranno invitate a designare se del caso un curatore *ad hoc* incaricato di difendere gli interessi del minore nelle procedure amministrativa, civile e penale avviate. Si rinvia inoltre al numero 4.5 qui sotto.

#### **4.4 Procedura applicabile nei casi *non manifesti***

Nei casi *non manifesti*, ovvero allorquando il matrimonio di minori concerne minori di più di 16 anni e che non è stato preceduto da decisioni di rifiuto o di protezione in Svizzera (vedere numero 4.3 qui sopra), oppure allorquando l'esistenza di un matrimonio forzato non è stabilita, l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile dovrà riconoscere il matrimonio celebrato all'estero<sup>81</sup>, informare l'autorità competente per proporre l'azione di annullamento<sup>82</sup> e far bloccare la divulgazione dei dati<sup>83</sup>.

Infatti, *in caso di dubbio*, solamente un tribunale può decidere dell'annullamento o meno del matrimonio<sup>84</sup>. La misura di blocco è tolta allorquando la decisione giudiziaria che rifiuta di riconoscere il matrimonio, di annullarlo o di mantenerlo sarà divenuta definitiva; la documentazione dell'annullamento del matrimonio è effettuata contemporaneamente alla revoca del blocco.

Per quanto riguarda l'annuncio all'autorità competente per introdurre l'azione di annullamento, si rinvia al numero 4.2 qui sopra.

---

<sup>79</sup> Cfr. art. 105 cpv. 6 CC.

<sup>80</sup> Cfr. Bucher, *in* Commentaire romand de la loi fédérale sur le droit international privé, Bâle, 2011, ad art. 27 LDIP, n. 19. Sentenza del tribunale di prima istanza di Ginevra, 18<sup>a</sup> Camera, del 12.5.2015 (rif. C/19595/2014-18. / JTPI/5506/15).

<sup>81</sup> Cfr. art. 45 cpv. 1 LDIP.

<sup>82</sup> Questa informazione è obbligatoria (cfr. art. 106 cpv. 1 2° periodo CC e 9 cpv. 2 2° periodo LUD; vedere pure il Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.3.2.1 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>). Si tratta dell'autorità cantonale competente del luogo di domicilio degli sposi o dei partner, ed in assenza di domicilio, quella del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo di attinenza (cfr. art. 45a e 65 LDIP, 106 cpv. 1 CC, 9 cpv. 2 LUD, 23 e 24 CPC). Allorquando la competenza per chiedere l'annullamento del matrimonio o dell'unione domestica è attribuita ad un'altro cantone di quello della sede dell'autorità cantonale di vigilanza chiamata a riconoscere questo fatto di stato civile, quest'ultima invia l'incarto all'autorità cantonale di vigilanza del cantone interessato, per la trasmissione all'autorità cantonale competente.

<sup>83</sup> Cfr. art. 46 cpv. 1<sup>bis</sup> OSC.

<sup>84</sup> Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.1.3.2 pubblicato su <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf>.



Occorre inoltre denunciare il caso alle autorità di perseguimento penale e di protezione dei minori. Si rinvia peraltro al numero 4.5 qui sotto.

#### **4.5 Denuncia alle autorità penali e di protezione dei minori**

La denuncia alle autorità di perseguimento penale è stata presentata ai numeri 3.2 e 3.7 qui sopra.

In caso di matrimonio di minori, l'autorità di vigilanza sullo stato civile comunica tale fatto all'autorità di protezione dei minori affinché quest'ultima prenda le misure di protezione necessarie<sup>85</sup>.

#### **4.6 Stato civile e cognome portato in caso di matrimonio forzato o di minori già celebrati**

In caso di rifiuto di riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero, la posizione giuridica delle persone interessate dal matrimonio forzato non è modificata. Le persone interessate mantengono quindi lo stato civile ed il cognome che avevano immediatamente prima della celebrazione del matrimonio all'estero (per es. "celibe/nubile").

In caso di annullamento del matrimonio, quest'ultima è comunicata dall'autorità giudiziaria immediatamente dopo la crescita in giudicato ed è documentata nel registro dello stato civile con la data dello scioglimento<sup>86</sup>. Lo stato civile degli sposi è "non coniugato"<sup>87</sup>. Se la stessa è svizzera o domiciliata in Svizzera, la persona che ha, se del caso, modificato il proprio cognome in occasione del matrimonio può riprendere il proprio cognome da nubile in ogni tempo<sup>88</sup>.

Se l'autorità giudiziaria mantiene il matrimonio, lo stato civile degli sposi sarà "sposato/a"<sup>89</sup>. Il cognome è determinato conformemente alle regole ordinarie applicabili al matrimonio<sup>90</sup>.

### **5 Informazioni complementari sui matrimoni forzati**

#### **5.1 Informazioni del pubblico e sostegno degli sposi**

Le autorità dello stato civile e in particolare gli ufficiali dello stato civile hanno un dovere di informazione del pubblico. Gli sposi devono essere resi attenti al divieto dei matrimoni forzati<sup>91</sup>. A tale scopo, le autorità dello stato civile possono rinviare ai promemoria preparati in particolare dall'UFSC ("Promemoria del matrimonio in Svizzera, disponibile nelle tre lingue ufficiali

---

<sup>85</sup> Cfr. art. 315 CC e 50 cpv. 3 OSC.

<sup>86</sup> Cfr. art. 7 cpv. 2 let. j, 8 let. o, 40 cpv. 1 let. d e 43 OSC.

<sup>87</sup> Cfr. art. 8 let. f n. 1 OSC.

<sup>88</sup> Cfr. art. 109 cpv. 2, 119 CC, 37 LDIP, 13, 14 cpv. 3 OSC.

<sup>89</sup> Cfr. art. 8 let. f n. 1 OSC.

<sup>90</sup> Cf. art. 37 LDIP, 160 CC, 12 OSC.

<sup>91</sup> Cfr. art. 65 cpv. 1<sup>bis</sup> OSC.

così come pure in diverse lingue straniere; "Promemoria sulla celebrazione del matrimonio all'estero"<sup>92</sup>).

Le autorità dello stato civile rinvieranno egualmente il pubblico e le persone interessate verso gli organismi specializzati, in particolare i centri di consultazione LAV<sup>93</sup> e le organizzazioni di sostegno (ad esempio *Terre des femmes*<sup>94</sup> et *Zwangsheirat.ch*<sup>95</sup>).

## 5.2 Programma di lotta contro i matrimoni forzati

Nel 2013, la Confederazione ha lanciato un programma di lotta contro i matrimoni forzati, che prevede la predisposizione, in un termine di cinque anni, di reti funzionali contro i matrimoni forzati in tutte le regioni svizzere, allo scopo di permettere una cooperazione e scambi regolari tra gli insegnanti, i professionisti e i servizi di consulenza in materia di violenza domestica e di integrazione.

Il programma s'iscrive nell'estensione della nuova legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati che, per alcuni aspetti, completa. Per gli anni 2013 a 2018, la Confederazione consacrerà due milioni di franchi al programma contro i matrimoni forzati. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è responsabile di tale progetto<sup>96</sup>.

## 5.3 Studio "Matrimoni forzati" in Svizzera: causa, forme e ampiezza

Le autorità dello stato civile troveranno informazioni complementari nello studio "Matrimoni forzati" in Svizzera: cause, forme e ampiezza<sup>97</sup>, realizzato dalle signore Anna Neubauer e Janine Dahinden dell'Università di Neuchâtel.

## 6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

### 6.1 Data d'entrata in vigore

La regolamentazione legale e le presenti disposizioni d'applicazione entrano in vigore il **1° luglio 2013**.

### 6.2 Procedure pendenti al 1.7.2013

Il nuovo diritto si applica a partire dal 1° luglio 2013.

---

<sup>92</sup> I promemoria sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSC su <http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand/merkblaetter.html>

<sup>93</sup> Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV); RS 312.5.

<sup>94</sup> <http://www.terre-des-femmes.ch/fr/>. Peraltro, informazioni generali sui matrimoni forzati così come sull'offerta di aiuto per le persone interessate in tutta la Svizzera possono essere trovate sul sito <http://www.mariages-forces.ch> (<http://www.gegen-zwangsheirat.ch/fr/>)

<sup>95</sup> <http://www.zwangsheirat.ch/>

<sup>96</sup> Informazioni relative sono pubblicate sul sito Internet della SEM all'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/themen/zwangsheirat.html>.

<sup>97</sup> Lo studio è pubblicato in Internet nella sua versione integrale, all'indirizzo <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>.

La nuova regolamentazione è applicabile immediatamente alle procedure pendenti di preparazione di matrimonio e di trascrizione di matrimoni celebrati all'estero<sup>98</sup>, come pure per ciò che riguarda gli obblighi di informazione alle autorità competenti per inoltrare l'azione di annullamento, alle autorità di perseguimento penale e di protezione dei minori<sup>99</sup>.

Le misure di lotta contro i matrimoni forzati e dei minori esposta al numero 3 e seguenti sono applicabili per tutte le procedure di preparazione del matrimonio che, al 30 giugno 2013, non saranno ancora formalmente state chiuse a norma dell'articolo 99 capoverso 2 CC. L'ufficiale dello stato civile incaricato di celebrare il matrimonio applica inoltre le nuove prescrizioni di cui al numero 3.3 in caso di celebrazione posteriore al 30 giugno 2013.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero, l'autorità cantonale di vigilanza applica le nuove disposizioni presentate al numero 4 e seguenti a tutte le procedure di trascrizione in corso, ovvero quelle che non sono ancora state oggetto di una decisione dell'autorità di vigilanza al 30 giugno 2013.

Gli stessi principi sono applicabili all'unione domestica registrata.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

Annessi:

Modelli di decisioni di rifiuto di celebrare e di denuncia alle autorità di perseguimento penale

---

<sup>98</sup> Cfr. art. 1 s. Tit. fin. CC.

<sup>99</sup> Occorre rilevare che tali autorità definiscono in modo sovrano, conformemente ai principi del loro dominio di competenza, se le nuove misure e sanzioni sono applicabili ai casi segnalati.

Allegati

Modello di decisione di rifiuto di celebrare il matrimonio / di rifiuto di rilasciare un certificato di capacità matrimoniale (vedere n. 3.1, 3.6 e 3.7 delle direttive):

Ufficio dello stato civile di XX  
Municipio  
7777 XX

Notifica a mano

Signora A.

Signor B.

7777 XX, il 12 luglio 2013

Concerne: progetto di matrimonio

Signora, Signore,

il 5 luglio 2013 avete depositato una domanda di matrimonio al nostro ufficio.

Sulla base delle nostre constatazioni, il vostro matrimonio non è fondato su un libero e pieno consenso.

Conformemente agli articoli 43a e 99 del Codice civile, ci vediamo costretti a rifiutare di celebrare il vostro matrimonio/ di rilasciarvi il richiesto certificato di capacità matrimoniale e di comunicare tali fatti alle autorità di perseguimento penale. Il matrimonio forzato è infatti severamente punito dall'articolo 181a del Codice penale.

Le disposizioni legali citate sopra sono riprodotte in allegato per vostra informazione.

La presente comunicazione vi è notificata per il tramite delle autorità di perseguimento penale incaricate di istruire tale incarto; essa costituisce una decisione suscettibile di ricorso nel termine di ... giorni all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del Canton Z... (indirizzo).

Precisiamo che non potremo entrare in materia su eventuali domande di informazione da parte vostra o di terzi e che non risponderemo che alle autorità incaricate di trattare il vostro incarto.

Vogliate gradire, signora, signore, i nostri distinti saluti.

Ufficio dello stato civile di XX

(firma)

Annesso : menzionato

Modello di decisione di sospensione della procedura preparatoria del matrimonio (vedere n. 3.2 e 3.7 delle direttive):

Ufficio dello stato civile di XX  
Municipio  
7777 XX

Notifica a mano

Signora A.

Signor B.

7777 XX, il 12 luglio 2013

Concerne: progetto di matrimonio

Signora, Signore,

il 5 luglio 2013 avete depositato una domanda di matrimonio al nostro ufficio.

Sulla base delle nostre constatazioni, il vostro matrimonio non è fondato su un libero e pieno consenso.

Conformemente agli articoli 43a e 99 del Codice civile, ci vediamo costretti a sospendere la procedura preparatoria del vostro matrimonio e di comunicare tali fatti alle autorità di perseguimento penale. Il matrimonio forzato è infatti severamente punito dall'articolo 181a del Codice penale.

Le disposizioni legali citate sopra sono riprodotte in allegato per vostra informazione.

La presente comunicazione vi è notificata per il tramite delle autorità di perseguimento penale incaricate di istruire tale incarto; essa costituisce una decisione suscettibile di ricorso nel termine di ... giorni all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del Canton Z... (indirizzo).

Precisiamo che non potremo entrare in materia su eventuali domande di informazione da parte vostra o di terzi e che non risponderemo che alle autorità incaricate di trattare il vostro incarto.

Vogliate gradire, signora, signore, i nostri distinti saluti.

Ufficio dello stato civile di XX

(firma)

Annesso : menzionato

Modello di decisione di rifiuto di celebrare il matrimonio / di sospendere la procedura da parte dell'ufficiale celebrante (vedere n. 3.3 e 3.7 delle direttive):

Ufficio dello stato civile di YY  
Municipio  
8888 YY

Notifica a mano  
Signora C.

Signor D.

8888 YY, il 26 luglio 2013

Concerne: progetto di matrimonio

Signora, Signore,

il 22 luglio 2013 vi siete presentati al nostro Ufficio allo scopo di organizzare la celebrazione del vostro matrimonio presso il nostro circondario; a tale riguardo avete presentato un'autorizzazione a celebrare il matrimonio rilasciata dall'Ufficio dello stato civile di XX in data 18 luglio 2013.

Sulla base delle nostre constatazioni / sulla base delle nostre constatazioni ed a prima vista, il vostro matrimonio non è fondato su un libero e pieno consenso.

Conformemente agli articoli 43a e 99 del Codice civile, ci vediamo costretti a rifiutare di celebrare il vostro matrimonio, di annullare la succitata autorizzazione a celebrare / di sospendere la procedura di celebrazione del matrimonio e di comunicare tali fatti all'Ufficio dello stato civile di XX ed alle autorità di perseguimento penale. Il matrimonio forzato è infatti severamente punito dall'articolo 181a del Codice penale.

Le disposizioni legali citate sopra sono riprodotte in allegato per vostra informazione.

La presente comunicazione vi è notificata per il tramite delle autorità di perseguimento penale incaricate di istruire tale incarto; essa costituisce una decisione suscettibile di ricorso nel termine di ... giorni all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del Cantone ... (indirizzo).

Precisiamo che non potremo entrare in materia su eventuali domande di informazione da parte vostra o di terzi e che non risponderemo che alle autorità incaricate di trattare il vostro incarto.

Vogliate gradire, signora, signore, i nostri distinti saluti.

Ufficio dello stato civile di XX

(firma)

Annesso : menzionato

Modello di decisione di rifiuto di riconoscere un matrimonio celebrato all'estero (vedere n. 3.7 e 4.3 delle direttive):

Autorità di vigilanza sullo stato civile di ZZ  
Castello  
9999 ZZ

Notifica a mano  
Signora E.

Signor F.

9999 ZZ, il 27 settembre 2013

Concerne: rifiuto di riconoscere il vostro matrimonio

Signora, Signore,

il 5 agosto 2013 abbiamo ricevuto per il tramite della nostra Rappresentanza svizzera ad AAA l'atto di matrimonio celebrato a BBB, in vista del riconoscimento e della trascrizione nei registri dello stato civile svizzeri.

Abbiamo constatato che uno di voi non aveva ancora compiuto i 15 anni. Peraltro, sulla base delle nostre constatazioni ed a prima vista, il vostro matrimonio non è fondato su un libero e pieno consenso.

Conformemente agli articoli 32 e 45 della legge federale sul diritto internazionale privato, così come all'articolo 43a del Codice civile, ci vediamo costretti a rifiutare il riconoscimento del vostro matrimonio e di comunicare tali fatti alle autorità di perseguimento penale. Il matrimonio forzato, anche celebrato all'estero, è infatti severamente punito dall'articolo 181a del Codice penale.

Le disposizioni legali citate sopra sono riprodotte in allegato per vostra informazione.

La presente comunicazione vi è notificata per il tramite delle autorità di perseguimento penale incaricate di istruire tale incarto; essa costituisce una decisione suscettibile di ricorso nel termine di ... giorni presso il Dipartimento..... del Cantone ... (indirizzo).

Precisiamo che non potremo entrare in materia su eventuali domande di informazione da parte vostra o di terzi e che non risponderemo che alle autorità incaricate di trattare il vostro incarto.

Vogliate gradire, signora, signore, i nostri distinti saluti.

Autorità di vigilanza sullo stato civile del Cantone di ZZ

(firma)

Annesso : menzionato

**Modello di denuncia alle Autorità di perseguimento penale (vedere numero 3.7 delle direttive):**

Ufficio dello stato civile di XX  
Municipio  
7777 XX

Raccomandata e per téléfax  
Ministero pubblico  
Palazzo di giustizia  
7777 XX

7777 XX, il 12 luglio 2013

Concerne: denuncia di un caso potenziale di matrimonio forzato

Signora, Signor Procuratore,

il 5 luglio 2013, il signor A. e la signora B. hanno depositato una domanda di matrimonio al nostro ufficio.

Secondo le nostre costatazioni ed a prima vista, tale progetto di matrimonio non è fondato sul libero e pieno consenso dei fidanzati e potrebbe costituire un tentativo di matrimonio forzato ai sensi dell'articolo 181a del Codice penale.

Conformemente agli articoli 43a e 99 del Codice civile ed alle disposizioni di esecuzione in materia (vedere le Direttive dell'Ufficio federale dello stato civile del 1° luglio 2013, allegate alla presente), siamo tenuti a rifiutare di celebrare tale matrimonio ed a comunicarvi tali fatti. Allo scopo di permettervi di istruire l'oggetto, vi trasmettiamo l'intero incarto del matrimonio con una descrizione delle nostre costatazioni.

Conformemente all'articolo 16 capoverso 7 dell'Ordinanza sullo stato civile, vi invitiamo a prendere senza indugio le misure di protezione necessarie in favore delle persone interessate (e del personale del nostro ufficio; a tale riguardo vi comunichiamo che la nostra collaboratrice, signora H., ha ricevuto una telefonata con subdole minacce di morte; tali affermazioni sono citate nella nostra precitata descrizione. Vi chiediamo pertanto di prendere parimenti delle misure di protezione in favore della signora H.).

Alleghiamo peraltro due esemplari della nostra decisione di rifiuto di celebrare il matrimonio / di sospensione della procedura preparatoria del matrimonio che vi chiediamo di voler consegnare direttamente ai fidanzati, direttamente nelle loro mani o in altro modo che permetta di garantire la loro protezione. Infatti, per garantire il segreto istruttorio e la protezione delle persone interessate, non è possibile notificare loro questa decisione con il consueto scritto inviato per via postale al loro domicilio oppure consegnandolo direttamente da parte nostra.

Conformemente all'articolo 301 CPP, vi chiediamo di volerci cortesemente informare del seguito dato alla nostra denuncia e di avvisarci circa l'eventuale trasmissione di questo incarto ad un'altra autorità.

Rimaniamo evidentemente a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione che doveste necessitare e le presentiamo, Signora, Signor Procuratore, i nostri più distinti saluti.

Ufficio dello stato civile di XX  
(firma)

Allegati: menzionati